

Proposta di legge regionale

Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche all'articolo 49 bis della legge regionale 23 luglio 2002, n. 40.

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

Vista la legge regionale 2 gennaio 2019, n. 1 (Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009)

Considerato quanto segue:

In sede di prima applicazione delle disposizioni dell'articolo 49 bis inserito nella l.r. 40/2009 è emersa la sollecita esigenza di una specificazione del suo ambito di applicazione. Per i procedimenti contributivi consiliari, prevalentemente rivolti alla qualificazione e valorizzazione dell'identità e del tessuto culturale della Toscana, e di cui risultano beneficiari associazioni senza scopo di lucro, è apparso congruo limitare l'applicazione della vigente disposizione dell'articolo 49 bis ai contributi d'importo superiore ai 5.000, 00 euro. Al di sotto di tale importo, comunque, per i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi contributivi per il personale dipendente, vengono effettuati controlli a campione sulle relative dichiarazioni di regolarità, ai sensi della vigente normativa statale e regionale e secondo quanto specificamente stabilito dal "Disciplinare sui controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà (DPR 445/2000)".

La necessità di procedere da subito alla corretta applicazione delle disposizioni in materia di acquisizione dei documenti di regolarità contributiva da parte del Consiglio regionale rende necessaria l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURT.

Approva la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'articolo 49 bis della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 49 bis della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:

1 bis. Il Consiglio regionale applica le disposizioni del comma 1 ai propri procedimenti di concessione di contributi, benefici o sovvenzioni di importo pari o superiore a 5.000,00 euro.”

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT)